



COMUNE DI SELARGIUS

Provincia di Cagliari

STATUTO COMUNALE

*(Approvato il 20 ottobre 2008 con
Delibera C. C. n. 96/2008 e modificato con Delibera C.
C.112/2010)*



COMUNE DI SELARGIUS

STATUTO COMUNALE

TITOLO I. FUNZIONAMENTO E AUTONOMIA DELL'ENTE.

CAPO I. PRINCIPI E RUOLO DELL'ENTE.

Articolo 1. Principi ed elementi costitutivi.

1. Il Comune di Selargius è Ente Autonomo locale, rappresenta la comunità di coloro che vivono nel territorio comunale, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo economico, culturale e sociale in armonia con la Costituzione e con i principi generali in materia di organizzazione pubblica. Ispira la propria azione ai principi di equità, solidarietà, sussidiarietà e pari opportunità; favorisce le autonome iniziative dei cittadini singoli o associati; si fa garante, per quanto di sua competenza, dei diritti e del benessere di tutti i cittadini.
2. Il Comune pone alla base della propria azione di governo il metodo della programmazione; essa è improntata a criteri di efficienza, efficacia ed economicità.
3. Gli obiettivi e gli indirizzi della programmazione dell'Ente sono definiti nella relazione previsionale e programmatica.
4. Il Comune si impegna a promuovere e/o ad accogliere ogni iniziativa atta a rafforzare e completare la propria specificità e identità locale all'interno dell'area vasta metropolitana e a raccordarsi con gli altri Enti Locali.
5. Il Comune tutela il proprio patrimonio territoriale quale fonte di ricchezza e di sviluppo a favore di tutta la collettività; l'attività amministrativa è conseguentemente orientata a garantire questo principio.

Articolo 2. Principi ispiratori.

1. Il Comune di Selargius, comunità che fonda la sua vita cittadina sui valori della pace nel segno di una società multietnica, multirazziale e multireligiosa, nell'esercizio delle proprie funzioni e al fine di favorire il pieno rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini:
 - a) concorre, insieme con lo Stato, la Regione e la Provincia, a regolare l'attività economica pubblica e privata per superare gli squilibri socio - economici della comunità;
 - b) riconosce la centralità della persona e la sua dignità, ne promuove la valorizzazione, per favorirne il libero sviluppo e tutelarne la salute;
 - c) riconosce e tutela la famiglia e le assicura sostegno nell'impegno di cura e di educazione dei figli, anche attraverso l'attività e il contributo delle organizzazioni sociali e del volontariato;
 - d) riconosce quale linea guida della propria azione di governo il principio di sussidiarietà, favorendo la capacità del singolo cittadino o delle formazioni sociali nell'assolvere funzioni e attività di rilevanza sociale e di interesse collettivo.
 - e) garantisce e valorizza il diritto dei cittadini, dei comitati di quartiere, delle forze sociali, economiche e sindacali di partecipare e di concorrere allo svolgimento e al controllo dell'attività politica e amministrativa, garantendo un'informazione completa ed accessibile;
 - f) attua politiche di parità e riconosce la differenza di genere come valore e risorsa promuovendo azioni positive al fine di rimuovere gli ostacoli alla realizzazione delle pari opportunità. Favorisce la piena e paritaria espressione di tutti i tempi di vita, adeguando a questo scopo anche i tempi e le modalità organizzative della propria Amministra-



STATUTO COMUNALE

zione;

g) assicura il diritto di tutti alla fruizione dei servizi, promuove le più ampie iniziative in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone diversamente abili, determina condizioni favorevoli al superamento degli handicap e

h) delle situazioni di svantaggio, di devianza e di disagio giovanile, dell'infanzia e degli anziani;

i) adotta, in collaborazione con lo Stato, la Regione e la Provincia, le misure necessarie alla conservazione e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, archeologico, naturalistico, delle attività agricole e artigianali tipiche locali, favorendone il riconoscimento e la diffusione;

j) concorre alla salvaguardia dell'ambiente come bene e risorsa della collettività, presente e futura, per una progressiva crescita della qualità della vita e per la difesa della salute dei cittadini;

k) promuove ed attua un organico assetto del territorio, pianifica la localizzazione delle residenze, dei servizi e delle attività produttive;

l) favorisce tutte le iniziative atte alla valorizzazione, tutela e diffusione della cultura locale, con particolare riferimento alla lingua e alle tradizioni. Nelle sedute del Consiglio comunale e degli Organi Collegiali, possono essere usate liberamente la lingua sarda e la lingua italiana. La redazione dei processi verbali e la formulazione degli atti ufficiali degli Organi saranno in lingua italiana ed in casi particolari anche in lingua sarda;

m) concorre alla formazione educativa, culturale e sportiva dei cittadini e, in accordo con le istituzioni scolastiche e con gli enti e le associazioni presenti nel territorio, adotta iniziative che garantiscano il diritto allo studio e all'educazione permanente e lo sviluppo psico-fisico e sociale di ogni cittadino;

n) promuove la valorizzazione del lavoro; a tal fine organizza e premia politiche di formazione, occupazione e tutela dei lavoratori, compresi i lavoratori stranieri.

Articolo 3. Stemma e Gonfalone.

1. Il Comune di Selargius ha come segni distintivi lo stemma e il gonfalone, riconosciuti con D.P.R. 31 ottobre 1998, come descritti nell'allegato A.

2. L'uso dello Stemma e del Gonfalone è disciplinato dalla Legge e dal Regolamento

Articolo 4. Sede comunale.

1. Il Comune ha sede nel Palazzo Civico, dove risiedono i principali Organi Politici e si svolgono le attività istituzionali; fa uso della Bandiera della Repubblica, della Bandiera della Regione Autonoma della Sardegna, della Bandiera dell'Unione Europea, secondo la disciplina vigente in materia.

2. Per particolari e motivate esigenze il Consiglio comunale e la Giunta comunale possono riunirsi in altra sede.

Articolo 5. Profili di autonomia.

1. Il Comune ha piena potestà regolamentare nelle materie fondamentali e funzioni proprie, che esercita nel rispetto delle norme statutarie, ai sensi dell'articolo 117, comma 6, della Costituzione, mentre nell'esercizio della suddetta potestà, nell'ambito delle materie o delle funzioni attribuite o delegate, agisce nel rispetto dei principi fissati dalla legge comunitaria, statale e regionale.

2. I Regolamenti consiliari possono essere portati a conoscenza della popolazione attraverso sedute consiliari aperte, per evidenziarne i contenuti e gli aspetti significativi.

3. Il Comune nello svolgimento della propria attività:

a) in materia di autonomia normativa, tutela la famiglia (in via prioritaria), la dignità e la qualità della vita di tutti i cittadini ed in particolare dei diversamente abili, dell'infanzia, degli anziani e delle fasce più deboli;



STATUTO COMUNALE

- b) in materia di autonomia organizzativa - amministrativa, adotta criteri oggettivi nell'uso della discrezionalità politico - gestionale, secondo principi di imparzialità, trasparenza e funzionalità;
- c) in materia impositiva - finanziaria, destina le proprie risorse principalmente alla rimozione di ostacoli economici e sociali che limitano il pieno sviluppo della persona; adotta norme che consentano lo sviluppo economico territoriale; prevede agevolazioni fiscali, che favoriscano il territorio comunale per l'insediamento di attività economiche, culturali e sociali che apportino sviluppo.

Articolo 6. Funzioni e servizi.

1. Il Comune si riserva, con la potestà regolamentare, di disciplinare l'organizzazione, lo svolgimento e la gestione delle funzioni proprie, come pure di quelle attribuite o delegate nell'ambito della Legislazione dello Stato e della Regione.
2. Il Comune, nella gestione dei servizi pubblici locali, persegue i principi della equità, della legalità, dell'efficacia, sia gestionale che sociale, dell'efficienza, dell'accessibilità, della trasparenza e dell'economicità.
3. Il Comune favorisce e promuove l'organizzazione di servizi autonomamente gestiti dalla società civile, attraverso le sue diverse componenti.

Articolo 7. Carta dei Servizi.

1. Il Comune si dota di una Carta dei servizi.
2. La carta dei servizi individua, rende pubbliche e garantisce le modalità di prestazione del servizio ed i fattori da cui dipende la sua qualità, prevede idonee forme di rilevazione del grado di soddisfacimento dell'utenza, prevede i meccanismi di tutela per gli utenti e le procedure di reclamo e di controllo e ne assicura la piena informazione.
3. Ciascun ente erogatore di servizi pubblici adotta una propria carta dei servizi, nel rispetto dei principi contenuti nel comma precedente.

Articolo 8. Adeguamento allo Statuto dei diritti del contribuente.

1. Il Comune adegua in materia di tributi locali i propri regolamenti ed ordinamenti ai principi generali di garanzia dei diritti del contribuente.

Articolo 9. Norme a tutela dei diversamente abili.

1. I regolamenti del Comune individuano idonei meccanismi di coordinamento degli interventi di assistenza, integrazione sociale e tutela delle persone diversamente abili con i servizi sociali, sanitari, culturali, educativi e del tempo libero, esistenti nel territorio comunale.

Articolo 10. Rapporti con Enti e Istituzioni.

1. Il Comune incentiva la collaborazione con altri Enti e Istituzioni, con le modalità e per le finalità previste dalla Legge, con l'obiettivo di realizzare servizi più efficienti.

Articolo 11. Gemellaggio .

1. Il Comune di Selargius può, con deliberazione motivata del Consiglio Comunale, gemellarsi con altre città italiane o straniere alle quali è legato da particolari rapporti culturali, sociali, economici, territoriali e geografici.

Articolo 12. Diritto all'informazione.

1. Il Comune riconosce, garantisce e promuove il diritto del cittadino ad essere informato in modo completo ed obiettivo sull'attività degli Organi e degli Uffici, nonché su ogni altro aspetto afferente l'Amministrazione, quale necessario presupposto per la realizzazione della piena trasparenza amministrativa.
2. Il Comune istituisce l'Ufficio per l'Informazione e l'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico.



STATUTO COMUNALE

Articolo 13. Albo Pretorio del Comune.

1. Il Comune individua idonei spazi e adeguati strumenti da destinarsi all'Albo Pretorio del Comune per le pubblicazioni che la Legge, lo Statuto e i Regolamenti Comunali prescrivono.
2. Devono essere garantiti l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura dei diversi documenti; le norme di dettaglio saranno disciplinate da apposito Regolamento.
3. La Segreteria Generale del Comune cura la tenuta dell'Albo Pretorio e la corretta apposizione degli atti soggetti a pubblicazione.
4. Tutti i Regolamenti Comunali, deliberati dall'organo competente, sono pubblicati all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con contemporaneo avviso al pubblico.
5. I Regolamenti entrano in vigore, fatte salve diverse disposizioni di legge, il primo giorno successivo a quello di scadenza dei termini di pubblicazione.

CAPO II. SERVIZI PUBBLICI LOCALI.

Articolo 14. Servizi pubblici locali .

1. L'assunzione di servizi pubblici da parte del Comune, consistenti nella produzione di beni ed attività rivolti a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità, è realizzata, sempre che le relative attività non possano essere svolte in regime di concorrenza, attraverso le modalità previste dalla legge ed è finalizzata ad assicurare la regolarità, la continuità, l'economicità, la qualità delle prestazioni in condizioni di uguaglianza.
2. Il Comune può gestire i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica in forma indiretta o diretta. La gestione in forma indiretta può attuarsi tramite concessione a terzi, in conformità alle vigenti norme in materia di scelta del contraente, ovvero mediante affidamenti diretti a soggetti costituiti o partecipati, in misura prevalente, dall'Ente. Il rapporto tra Comune titolare dell'attività e l'Affidatario o il Concessionario è regolato con contratto di servizio, nel quale sono specificati, tra l'altro, gli indirizzi e le modalità di controllo spettanti all'Ente, la durata dell'affidamento, i livelli qualitativi di erogazione e di professionalità degli addetti. La gestione in forma diretta può essere utilizzata quando, per le modeste dimensioni del servizio o per le caratteristiche dell'attività, non sia opportuno procedere con l'affidamento in forma indiretta.
3. La scelta delle forme di gestione è effettuata dal Consiglio Comunale, con provvedimento motivato, sulla base di valutazioni di opportunità, di convenienza economica e di efficienza di gestione, avuto riguardo alla natura dei servizi da erogare ed ai concreti interessi pubblici da perseguire.
4. E' vietata la partecipazione di Amministratori e Dirigenti del Comune, nonché di loro parenti o affini entro il quarto grado, agli organi di gestione dei pubblici servizi affidati dallo stesso Comune.

Articolo 15. Aziende speciali.

1. Per la gestione anche di più servizi, con esclusione di quelli previsti dalle norme vigenti, il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di un'azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, approvandone lo Statuto.
2. Sono organi dell'azienda il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore:
 - a) il Consiglio di Amministrazione è nominato dal Sindaco fra coloro che, eleggibili a Consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo Statuto Aziendale, in numero pari e non superiore a



STATUTO COMUNALE

sei, assicurando la presenza di entrambi i sessi.

b)il Presidente è nominato dal Sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dal precedente punto a).

c)al Direttore è attribuita la direzione gestionale dell'azienda con la conseguente responsabilità.

3. Lo Statuto dell'azienda disciplina le condizioni e le modalità per l'affidamento dell'incarico di Direttore, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.
4. Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione i membri della Giunta e del Consiglio comunale, i soggetti già rappresentanti il Comune presso altri Enti, Aziende, Istituzioni e Società, coloro che sono in lite con l'Azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'Azienda speciale.
5. Il Sindaco, con decreto motivato, può revocare il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione e, contemporaneamente, nominare i successori.
6. Le dimissioni del Presidente dell'Azienda o di oltre metà dei membri effettivi del Consiglio di Amministrazione comporta la decadenza dell'intero Consiglio.
7. L'ordinamento dell'Azienda speciale è disciplinato dallo Statuto, approvato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
8. L'organizzazione e il funzionamento sono disciplinati dall'azienda stessa con proprio Regolamento.
9. L'azienda conforma la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio tra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.
10. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
11. Ai fini di cui al comma precedente sono fondamentali i seguenti atti:
 - a)il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale;
 - b)i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale;
 - c)il conto consuntivo;
 - d)il bilancio di esercizio.
12. Lo Statuto dell'Azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

Articolo 16. Istituzioni.

1. Per l'esercizio dei servizi sociali privi di rilevanza economica, il Consiglio Comunale può costituire apposite Istituzioni, Organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.
2. Sono organi delle Istituzioni il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore. Il numero, non superiore a sei, dei componenti del Consiglio di Amministrazione è stabilito, con l'atto istitutivo, dal Consiglio comunale.
3. Per la nomina e la revoca del Presidente e del Consiglio di Amministrazione si applicano le disposizioni previste per le Aziende speciali.
4. Il Direttore dell'Istituzione è l'Organo al quale è attribuita la direzione gestionale, con la conseguente responsabilità; è nominato dall'Organo competente a seguito di pubblico concorso.
5. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni sono stabiliti dal presente Statuto e dai Regolamenti Comunali. Le Istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareg-



STATUTO COMUNALE

gio della gestione finanziaria assicurato attraverso l'equilibrio tra costi e ricavi compresi i trasferimenti.

6. Il Consiglio Comunale determina le finalità e gli indirizzi delle Istituzioni, ne stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate, ne approva gli atti fondamentali; esercita altresì la vigilanza, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
7. Ai fini di cui al comma precedente sono fondamentali i seguenti atti:
 - a) il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed Istituzione;
 - b) i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale;
 - c) il conto consuntivo;
 - d) il bilancio di esercizio.
8. L'Organo di revisione economico - finanziaria del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle Istituzioni.

Articolo 17. Società.

1. Per l'esercizio dei servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture e altre opere di interesse pubblico, che non rientrano, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri Enti, il Comune può costituire apposite società.

TITOLO II. PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE.

CAPO I. ORGANI POLITICI.

Articolo 18. Organi del Comune.

1. Sono Organi di Governo del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

Articolo 19. Il Consiglio Comunale.

1. Il Consiglio Comunale è Organo elettivo di rappresentanza democratica della Comunità; ha un Presidente e due Vice Presidenti, eletti nella seduta d'insediamento.
2. Il Consiglio comunale svolge compiti di indirizzo, programmazione e di controllo politico amministrativo ed è titolare delle funzioni attribuite dal presente Statuto, dalla Legge e dalla Costituzione Italiana.
3. Il Consiglio comunale entro sessanta giorni dal suo insediamento:
 - a) individua le Commissioni Consiliari, da costituirsi nel proprio seno con il criterio proporzionale, i Comitati ed ogni altro Organo Collegiale;
 - b) fissa indirizzi, modalità e procedure per la pubblicità e la trasparenza delle nomine e degli incarichi esterni di rappresentanza del Comune.
4. Il Consiglio Comunale gode di autonomia organizzativa e funzionale per la realizzazione della quale saranno garantite, all'atto della programmazione, attrezzature e risorse finanziarie compatibili con le risorse di bilancio disponibili.



STATUTO COMUNALE

Articolo 20. Ufficio di Presidenza

1. Il Presidente del Consiglio ed i due Vice Presidenti del Consiglio costituiscono l'Ufficio di Presidenza.
2. Almeno uno dei due Vice Presidenti deve essere espressione della minoranza.
3. Assume le funzioni di Vice Presidente Vicario il Vice Presidente Anziano per legge.
4. Le specifiche funzioni dell'Ufficio di Presidenza sono disciplinate dal regolamento del Consiglio.

Articolo 21. Sedute Consiliari.

1. Il Consiglio Comunale si riunisce, oltre che nei casi previsti dalla legge, almeno una volta al mese, salvo il periodo feriale.
2. Le riunioni del Consiglio Comunale sono convocate dal Presidente del Consiglio.
3. In caso di richiesta del Sindaco o di un quinto dei Consiglieri assegnati, la seduta deve avere luogo entro venti giorni dalla richiesta, con inserimento all'ordine del giorno delle questioni richieste.
4. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche salvo quando, su decisione del Presidente del Consiglio, d'intesa con la conferenza dei Capi Gruppo, debbono essere trattati argomenti suscettibili di nuocere all'onorabilità di persone o nei casi previsti dal Regolamento.
5. Per la validità delle sedute di prima convocazione è necessario un quorum costitutivo pari alla metà dei Consiglieri assegnati; in seconda convocazione un terzo dei Consiglieri assegnati.
6. Il regolamento del Consiglio Comunale disciplina le modalità per la convocazione del Consiglio Comunale, per la presentazione e la discussione delle proposte e per la redazione dei relativi verbali.
7. Possono essere convocati Consigli Comunali aperti, quando ragioni di interesse generale lo richiedano, su iniziativa del Sindaco, del Presidente del Consiglio o di un terzo dei Consiglieri.

Articolo 22. Funzionamento del Consiglio Comunale.

1. Il funzionamento del Consiglio comunale è oggetto di apposito Regolamento, approvato a maggioranza assoluta, sulla base dei seguenti indirizzi:
 - a) garanzia di autonomia funzionale e organizzativa;
 - b) semplificazione delle procedure dei lavori consiliari e delle commissioni;
 - c) programmazione dei lavori finalizzata a garantire l'esito dei provvedimenti entro termini prestabiliti;
 - d) previsione delle modalità di erogazione delle risorse assegnate al funzionamento del Consiglio;
 - e) garanzia di adeguata informazione dovuta ai Consiglieri sugli atti dell'Amministrazione.

Articolo 23. Presidenza del Consiglio comunale.

1. Il Presidente del Consiglio è eletto a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti del Consiglio in prima votazione; nelle successive votazioni è sufficiente la maggioranza assoluta.
2. Al Presidente è riservato il compito di assicurare il corretto svolgimento dei lavori, garantendo la dignità personale, il ruolo politico e le prerogative di ciascun Consigliere, con le modalità previste nel Regolamento.
3. Il Presidente assicura una corretta ed adeguata preventiva informazione ai Gruppi Consiliari sulle questioni da sottoporre al Consiglio Comunale.
4. Il Consiglio Comunale può revocare il Presidente e i due Vice Presidenti, a maggioranza assoluta dei componenti, per gravi e giustificati motivi o per condotta tale da pregiudicare l'autonomia dell'Organo. L'istanza motivata è indirizzata al Consiglio Comunale a firma di almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati ed è iscritta d'ufficio all'ordine del



STATUTO COMUNALE

giorno della prima seduta utile unitamente all'eventuale elezione del nuovo Presidente. In questo caso l'Assemblea inizialmente è presieduta dal Consigliere Anziano.

Articolo 24. Istanze di sindacato ispettivo.

1. I Consiglieri singoli od associati hanno facoltà di presentare interrogazioni e interpellanze che possono avere ad oggetto atti, fatti e condotte riguardanti l'Ente ed i suoi Organi, secondo le modalità precisate nel Regolamento.

Articolo 25. Commissioni Consiliari.

1. Il Consiglio Comunale può istituire delle commissioni consiliari permanenti, con funzioni istruttorie consultive e propositive, secondo le previsioni del Regolamento. Al Regolamento spetta inoltre chiarire poteri delle stesse, organizzazione e pubblicità dei lavori, nonché modalità di nomina, poteri, decadenza, e sostituzione del Presidente e del Vice Presidente.

2. Le sedute delle commissioni consiliari sono pubbliche, salvo i casi diversamente disciplinati dal Regolamento.

3. Le commissioni consiliari sono formate esclusivamente da Consiglieri, in numero non inferiore a cinque, eletti dal Consiglio Comunale in maniera da garantire la rappresentanza proporzionale tra i gruppi di maggioranza e di minoranza.

4. Per la validità delle sedute delle commissioni consiliari è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti la Commissione.

5. Ciascun Consigliere ha diritto di far parte di almeno una commissione.

6. Alle riunioni delle commissioni può essere richiesta la partecipazione dei Dirigenti e, eventualmente, del Segretario Generale e del Direttore Generale. Può essere, inoltre, effettuata, su argomenti specifici, l'audizione, a titolo collaborativo, di soggetti esterni.

7. Alle commissioni consiliari possono partecipare senza diritto di voto il Sindaco, gli Assessori, il Presidente del Consiglio e i Consiglieri Comunali non appartenenti alle stesse.

8. Le commissioni provvedono all'esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio Comunale.

9. Sono sottoposte obbligatoriamente all'esame della commissione competente, prima della discussione in Consiglio Comunale, le proposte di deliberazione che sono attribuite per legge alla competenza del Consiglio Comunale. Le medesime proposte sono ugualmente trasmesse in Aula per la discussione, se per qualsiasi motivo la Commissione non si sia riunita o non abbia comunque esaminato preventivamente le proposte inviate.

Articolo 26. Commissione pari Opportunità.

1. Il Sindaco, la Giunta ed il Consiglio devono garantire pari opportunità alle donne e agli uomini nelle nomine, negli incarichi e nelle designazioni di loro competenza.

2. A tal fine il Comune si impegna a realizzare condizioni di civile convivenza, superando ogni forma di discriminazione con specifica attenzione allo stato di gravidanza e maternità, perseguendo una politica di pari opportunità ispirata al criterio del riequilibrio della rappresentanza e di valorizzazione della differenza di genere.

3. E' istituita presso il Comune di Selargius la commissione per le Pari Opportunità. La commissione è nominata dal Sindaco ed è così composta:

a) dalle Consigliere elette nel Consiglio Comunale;

b) da una rappresentante designata da ciascun gruppo del Consiglio Comunale che non abbia fra i componenti Consigliere donne;

c) da una dipendente di questa Amministrazione Comunale.



STATUTO COMUNALE

4. La commissione definisce programmi e proposte ed esprime pareri su tutte le misure organizzative e normative necessarie a che siano rimossi gli ostacoli che si frappongono alla piena e paritaria partecipazione delle donne e degli uomini alla funzione pubblica nelle istituzioni, negli uffici e nelle attività del Comune. La commissione resta in carica per tutta la durata della Consiliatura. Gli organi, i compiti e le regole di funzionamento della commissione saranno disciplinate da un apposito Regolamento.

5. La Giunta Comunale può consultare preventivamente la Commissione sugli atti di indirizzo da proporre al Consiglio in merito ad azioni rivolte particolarmente alla popolazione femminile e più in generale all'organizzazione della città.

Articolo 27. Commissione di garanzia e controllo.

1. È istituita una commissione consiliare con funzioni di garanzia e controllo, con gli stessi criteri previsti per la formazione delle commissioni consiliari permanenti.

2. Il Presidente della commissione di garanzia e controllo è eletto dalla stessa, nell'ambito dei membri designati dai gruppi di minoranza.

Articolo 28. Commissioni di indagine.

1. Il Consiglio Comunale può istituire commissioni di indagine su problematiche dell'attività amministrativa dell'Ente, secondo le modalità previste dal Regolamento del Consiglio Comunale.

Articolo 29. Gruppi consiliari e conferenza dei Capi Gruppo.

1. I Consiglieri aderiscono a gruppi consiliari.

2. I gruppi consiliari sono costituiti da almeno due componenti.

3. I Consiglieri eletti singolarmente in liste presenti alle elezioni possono comunque costituire gruppo autonomo.

4. È istituita la conferenza dei Capi Gruppo consiliari, quale organo di consultazione permanente del Presidente del Consiglio Comunale.

5. Della conferenza fanno parte il Presidente del Consiglio Comunale, i due Vice Presidenti del Consiglio Comunale ed i Capi Gruppo Consiliari o loro vicari.

6. Della convocazione della Conferenza deve essere fatta comunicazione al Sindaco.

7. Il Regolamento del Consiglio Comunale specifica le modalità di costituzione dei gruppi e di funzionamento della conferenza dei Capi Gruppo.

Articolo 30. Informazione ai Consiglieri sugli atti.

1. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle sue aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

2. I testi integrali delle deliberazioni adottate dalla Giunta e le determinazioni dei Dirigenti devono essere accessibili ai singoli Consiglieri Comunali presso la Segreteria Generale e anche con idonee modalità informatiche, a decorrere dal giorno successivo all'affissione all'Albo Pretorio dell'Ente.

Articolo 31. Decadenza dalla carica di Consigliere Comunale.

1. La decadenza dalla carica di Consigliere comunale avviene per assenza ingiustificata a 5 sedute consecutive del Consiglio comunale nel corso di uno stesso anno solare.

2. La causa di decadenza è contestata per iscritto dal Presidente del Consiglio comunale.



STATUTO COMUNALE

3. Il Consigliere ha facoltà di produrre le proprie controdeduzioni nei termini previsti dal Regolamento del Consiglio comunale.

4. Il Consiglio comunale delibera sulla decadenza del Consigliere secondo le modalità previste nel Regolamento.

Articolo 32. Il Sindaco.

1. Il Sindaco esprime ed interpreta gli indirizzi di politica amministrativa del Comune, rappresenta l'Amministrazione, esercita le funzioni di Ufficiale di Governo, nomina i componenti della Giunta e, tra questi, il Vice Sindaco.

2. Il Sindaco indirizza, dirige e coordina l'attività della Giunta comunale.

3. Il Sindaco convoca e presiede la Giunta e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché all'esecuzione degli atti comunali.

4. Il Sindaco nomina, designa e revoca i rappresentanti della Amministrazione presso Enti, Aziende ed Istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, entro i termini fissati dalle norme vigenti, attenendosi a criteri afferenti solo ed esclusivamente la professionalità richiesta per l'espletamento dello specifico incarico.

5. Non potranno in ogni caso ricoprire detti incarichi coloro che siano stati membri della Giunta comunale negli ultimi cinque anni.

6. Il Sindaco nomina i Responsabili degli Uffici e dei Servizi, attribuisce e definisce gli incarichi Dirigenziali e quelli di collaborazione esterna e ad alto contenuto di professionalità, nell'osservanza dei criteri e delle modalità stabiliti dalle norme di legge, dallo Statuto e dal Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi.

7. Nomina e revoca il Segretario Generale e il Direttore Generale, secondo legge.

8. In caso di assenza, impedimento, sospensione temporanea, dimissioni temporanee, il Sindaco è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Sindaco, o nel caso di impedimento di questi, dall'Assessore più anziano di età.

9. Il Sindaco firma i protocolli d'intesa con i rappresentanti di altre pubbliche Amministrazioni.

10. La rappresentanza legale spetta al Sindaco o ai Dirigenti, nei soli casi previsti dalla legge.

11. Al Sindaco spetta la decisione di stare in giudizio per conto dell'Ente. Egli può delegare con proprio atto la rappresentanza in sede processuale ai Dirigenti del Comune. In tale ipotesi il Dirigente delegato sottoscrive la procura alle liti.

Articolo 33. Programma di mandato.

1. Il Sindaco predisporre il programma di mandato, contenente i progetti e le azioni da realizzarsi nel corso della Consiliatura.

2. Il Sindaco, entro due mesi dall'inizio del mandato, trasmette il programma al Presidente del Consiglio comunale, che è tenuto a convocare il Consiglio entro i successivi venti giorni.

3. Il programma è trasmesso, a cura del Presidente, ad ogni Consigliere almeno quindici giorni prima della seduta.

4. L'attuazione del programma di mandato è oggetto di verifica e di discussione, in particolare, in sede di:

- a) approvazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale e della relazione previsionale e programmatica;
- b) approvazione del rendiconto di gestione;
- c) salvaguardia degli equilibri di bilancio, da effettuarsi con la periodicità indicata dalle norme vigenti.

Articolo 34. Composizione della Giunta.

1. La Giunta, organo di amministrazione del Comune, è composta dal Sindaco e da un numero massimo di sei Assessori, rappresentativi di entrambi i sessi, di cui uno con la qualifica di Vice Sindaco, nominati dallo stesso Sindaco in rapporto alle necessità amministrative dell'Ente.



STATUTO COMUNALE

2. La carica di Assessore è incompatibile con quella di Consigliere.
3. Il Sindaco può revocare gli Assessori dandone comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta utile.
4. Le dimissioni degli Assessori sono indirizzate per iscritto al Sindaco.
5. La Giunta è convocata dal Sindaco o, in sua assenza o nel caso di suo impedimento, dal Vice Sindaco ai sensi della normativa vigente.
6. Le sedute della Giunta non sono pubbliche e sono valide con presenza della maggioranza assoluta dei componenti.
7. Gli Assessori partecipano ai lavori del Consiglio e delle Commissioni permanenti senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il quorum per la validità dell'adunanza.

Articolo 35. Funzioni di indirizzo politico amministrativo.

1. La Giunta collabora con il Sindaco e opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli Organi di Governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle Leggi o dallo Statuto, del Sindaco.
3. È altresì di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

CAPO II. ORDINAMENTO DEGLI UFFICI.

Articolo 36. Criteri e principi di organizzazione.

1. L'organizzazione del Comune è improntata ai principi fondamentali di distinzione e collaborazione tra la funzione di governo e la funzione di gestione.
2. Il Comune organizza gli uffici ed il personale in funzione dell'entità e della complessità dei compiti dell'Ente secondo criteri di programmazione, autonomia, decentramento, responsabilità e professionalità, al fine di corrispondere con la massima efficacia ed efficienza agli obiettivi dell'Amministrazione, al pubblico interesse ed ai diritti dei cittadini, assicurando speditezza, economicità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.
3. Il Comune promuove l'aggiornamento permanente dei propri dipendenti e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'utilizzo razionale delle risorse umane con l'ammodernamento delle strutture, con il collegamento informatico degli uffici e la loro connessione ed integrazione ai sistemi informatici e statistici pubblici e con la responsabilizzazione dei dipendenti.
4. Gli organi di governo dell'Ente effettuano, mediante gli atti normativi ed amministrativi di propria competenza, anche su proposta dei titolari della funzione di gestione, la definizione delle scelte di indirizzo, programmazione ed amministrazione; tali scelte costituiscono gli obiettivi dell'attività dell'Ente.
5. Gli orari di funzionamento dei servizi e di apertura degli uffici sono stabiliti sulla base delle esigenze dell'utenza, con l'ausilio eventuale di un apposito piano di regolazione dei tempi dell'attività amministrativa. Il Comune opera al fine di realizzare, coordinandosi con altri enti, la massima integrazione delle attività di sportello e la progressiva unificazione degli accessi anche in forma decentrata.
6. Il Comune può istituire appositi sportelli e uffici decentrati per rispondere alle esigenze dei cittadini residenti nei quartieri più distanti dalla Sede Municipale, tenendo conto delle specificità territoriali.

Articolo 37. Regolamento di organizzazione degli uffici.

1. L'articolazione della struttura comunale in unità operative è disciplinata, secondo uno schema organizzativo flessibile, capace di corrispondere alle funzioni istituzionali del Comune ed ai programmi degli organi di governo, dal



STATUTO COMUNALE

Regolamento di organizzazione degli uffici.

2. Il Regolamento di organizzazione, nel rispetto dei principi affermati dall'ordinamento e dallo Statuto e nei limiti determinati dalle capacità di bilancio, disciplina:
 - a) l'assetto organizzativo dell'ente per quanto attiene alle macro strutture organizzative;
 - b) i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse alle varie unità organizzative;
 - c) i rapporti tra organi di governo e organi di gestione;
 - d) la delimitazione delle competenze tra organi di gestione;
 - e) i criteri e le modalità per la determinazione degli orari di servizio, di apertura degli uffici e di lavoro.
3. Il Regolamento di organizzazione viene modificato ed integrato dalla Giunta comunale, nel rispetto dei criteri e principi di organizzazione di cui all'articolo precedente, ogni qualvolta risulti necessario adeguarlo alle funzioni istituzionali dell'Ente.
4. La dimensione e la composizione professionale di ciascuna struttura organizzativa sono oggetto di periodica verifica.
5. Il Sindaco presenta annualmente al Consiglio comunale una relazione concernente lo stato dell'organizzazione, la situazione del personale e la valutazione della loro adeguatezza in rapporto alle funzioni istituzionali e agli obiettivi di governo.

Articolo 38. La Dirigenza comunale.

1. La Dirigenza comunale è composta dal Segretario Generale, dal Direttore Generale e dai Dirigenti.
2. Le funzioni direttive trovano apposita regolazione nel Regolamento di organizzazione.

Articolo 39. Il Direttore Generale.

1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale, può nominare un Direttore Generale, anche al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato avente durata non superiore al suo mandato, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi.
2. Il Direttore Generale attua gli indirizzi e gli obiettivi definiti dagli organi di governo dell'ente e sovrintende, secondo le direttive impartite dal Sindaco, all'attività gestionale del Comune perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.
3. Il Direttore Generale svolge le attività ed esercita le funzioni previste dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento o conferitegli dal Sindaco.
4. Al Direttore Generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i Dirigenti dell'ente o i funzionari titolari di posizione apicale, ad eccezione del Segretario Generale.

Articolo 40. I Dirigenti.

1. I Dirigenti sono titolari della funzione di gestione.
2. I Dirigenti coadiuvano, nell'ambito delle rispettive competenze, gli organi di governo dell'ente nella determinazione degli obiettivi e provvedono alla successiva attuazione delle scelte adottate, assumendo la responsabilità della correttezza amministrativa, dell'efficienza della gestione e dei relativi risultati.
3. I Dirigenti organizzano e dirigono l'attività delle unità operative cui sono preposti sulla base del principio di autonomia, dispongono delle risorse assegnate, assegnano i compiti e le mansioni al personale tenendo conto di capacità e attitudini professionali, promuovono la mobilità orizzontale ed esercitano tutte le altre funzioni che ad essi sono attribuite dalla legge e dai regolamenti.
4. I Dirigenti oltre ad essere preposti alla direzione di strutture organizzative, possono essere responsabili di specifici



STATUTO COMUNALE

programmi o progetti.

5. I Dirigenti emanano tutti gli atti di amministrazione relativi alle attribuzioni della struttura di appartenenza, compresi quelli autorizzativi e di spesa, che rivestono un contenuto vincolato o comportano discrezionalità di carattere meramente tecnico, nonché gli atti di esecuzione dei provvedimenti deliberativi.

Articolo 41. Incarichi di Direzione.

1. Gli incarichi di Direzione sono conferiti dal Sindaco in conformità alla legge, tenendo conto delle attitudini e delle capacità professionali, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza.

2. Il Sindaco:

- a) conferisce gli incarichi dirigenziali di direzione e coordinamento;
- b) conferisce gli incarichi di direzione di unità operative temporaneamente istituite per l'attuazione di programmi o progetti finalizzati al raggiungimento di specifici obiettivi;

Articolo 42. Copertura delle qualifiche dirigenziali.

1. La copertura delle qualifiche dirigenziali viene assicurata, secondo le modalità previste dalla Legge e dal presente Statuto, attraverso l'accesso alla qualifica a tempo indeterminato, ovvero attraverso mobilità da altri Enti pubblici, ovvero mediante attribuzione di incarichi con contratto a tempo determinato.

Articolo 43. Contratti a tempo determinato.

1. La copertura delle qualifiche dirigenziali, dei posti di responsabili dei servizi, di qualifiche di alta specializzazione può avvenire, con deliberazione adeguatamente motivata, nel rispetto della normativa vigente e fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire, mediante contratti a tempo determinato.

2. Il contratto non può avere durata superiore al mandato del Sindaco, è rinnovabile e revocabile.

Articolo 44. Segretario Generale.

1. Il Segretario Generale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi ed ai regolamenti.

2. Il Segretario Generale esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

Articolo 45. Vice Segretario Generale.

1. L'organico del Comune prevede il Vice Segretario Generale con funzioni ausiliarie del Segretario Generale e con le attribuzioni stabilite dal Regolamento.

2. Il Vice Segretario Generale può dirigere una delle strutture dell'Ente e svolge funzioni ausiliarie e vicarie del Segretario Generale, sostituendolo nei casi di vacanza, di assenza e di impedimento.

3. Il Vice Segretario Generale è nominato dal Sindaco.

Articolo 46. Responsabilità e comportamenti.

1. Il personale del Comune conforma la sua condotta agli obblighi di diligenza, lealtà ed imparzialità che qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa ed assume le responsabilità connesse ai propri compiti.

2. Il dipendente ha l'obbligo di astensione dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività, nei casi previsti dal codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che possano ingenerare sfiducia



STATUTO COMUNALE

nell'indipendenza e imparzialità del Comune.

3. Il dipendente opera con riferimento agli obiettivi dell'Amministrazione comunale e cura in particolare l'efficienza delle sue prestazioni, la collaborazione con i propri colleghi, la condivisione delle informazioni ai fini gestionali, la gentilezza, la disponibilità e la tempestività nei confronti dei cittadini.

Articolo 47. Controllo di gestione.

1. Il Comune si dota di strumenti per verificare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati.
2. Il controllo di Gestione è effettuato secondo quanto disciplinato dalle norme in materia.

TITOLO III. FORME DI CONTROLLO INTERNO.

Articolo 48. Attività di controllo del Consiglio Comunale.

1. Il Consiglio comunale verifica con la cadenza prevista all'articolo 33 l'attuazione del programma di mandato secondo le modalità fissate nel Regolamento del Consiglio.
2. L'attività di controllo prevista dalla normativa vigente è funzione che compete al Consiglio Comunale ed a ciascun Consigliere.

Articolo 49. Controlli interni.

1. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, e gli altri regolamenti attinenti per materia, prevedono l'attivazione del controllo di gestione, del controllo di regolarità amministrativa e contabile e della valutazione dei Dirigenti.

Articolo 50. Collegio dei revisori dei conti.

1. Il Collegio dei revisori dei conti è formato da tre componenti, eletti con le modalità stabilite dall'articolo 234 del D. Lgs. 267/2000.
2. I revisori dei conti svolgono le funzioni previste dalle norme vigenti e dai regolamenti e riferiscono al Consiglio comunale in sede di relazione periodica.
3. I singoli componenti del Collegio dei revisori hanno diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali.
4. I revisori dei conti sono tenuti a partecipare, quando richiesti, alle riunioni del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari per riferire, o essere consultati, sulle materie di loro competenza; in particolare, sono tenuti ad essere presenti in aula durante la discussione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
5. Ai componenti il Collegio dei Revisori può essere richiesta la partecipazione alle sedute di Giunta come supporto per la sua attività.
6. Il Regolamento di contabilità disciplina l'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'ufficio dei revisori dei conti, nonché i sistemi ed i rapporti di cooperazione tra l'ufficio stesso, gli organi di governo e quelli di gestione.
7. Le ipotesi di incompatibilità e di ineleggibilità alla carica di revisore sono quelle previste dalla normativa vigente.
8. Il Collegio dei revisori dei conti si avvale per l'esercizio delle proprie competenze del servizio di ragioneria e del controllo di gestione secondo le modalità previste nel Regolamento di contabilità.



TITOLO IV. DECENTRAMENTO.

Articolo 51. Consigli e Comitati di quartiere o di frazione.

1. Il Comune di Selargius riconosce i quartieri e le frazioni quali entità civiche e territoriali attraverso le quali si promuove e si concretizza la funzione fondamentale della partecipazione democratica. Inoltre stimola l'aggregazione spontanea e l'autonoma attivazione propositiva rivolta alla soluzione dei problemi di vero interesse per la popolazione rappresentata. Riconosce alle stesse entità la capacità ed il ruolo di organizzare attività nei settori di rilevanza sociale, culturale, educativa, artistica, sportiva, di tutela ambientale, di promozione dell'occupazione locale e nelle politiche giovanili, senza distinzione di religioni, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, anche mediante l'istituzione di apposite consulte tematiche.
2. L'assemblea dei cittadini residenti in uno o più quartieri o in una o più frazioni elegge il Consiglio o Comitato in un numero minimo di cinque componenti e massimo di nove.
3. Il funzionamento del Consiglio o Comitato potrà essere coadiuvato da personale dell'Ente e il suo funzionamento sarà disciplinato da apposito Regolamento.
4. I Consigli di Quartiere sono organismi rappresentativi a base volontaristica. Il consiglio di Quartiere partecipa alle scelte amministrative mediante l'esercizio della funzione consultiva, l'esercizio dei poteri di iniziativa e la gestione di servizi ed attività di quartiere in base al principio di sussidiarietà. Il Consiglio di Quartiere può esprimere il proprio parere su bilanci preventivi e consultivi annuali e bilanci previsionali pluriennali, piano regolatore e strumenti di pianificazione urbanistica, piani di viabilità e piani commerciali di interesse generale del Comune, opere di urbanizzazione riguardanti il quartiere, istituzione con localizzazione degli eventuali relativi edifici, sospensione o soppressione di servizi regolanti il quartiere.
5. Fuori dai casi previsti dal comma precedente il Consiglio di Quartiere può comunque esprimere il proprio parere autonomamente nell'ambito delle sue competenze.
6. I Consigli di Quartiere hanno facoltà di presentare istanze e proposte su questioni di interesse della Comunità che rappresentano.
7. L'affidamento al Consiglio di Quartiere del potere di gestione di servizi e attività di quartiere avviene mediante apposita convenzione.

TITOLO V. ISTITUTI E DIRITTI DI PARTECIPAZIONE.

Articolo 52. Diritto di accesso.

1. Il diritto all'accesso agli atti e alle informazioni da parte dei cittadini è garantito dalla normativa vigente.
2. A qualunque soggetto o cittadino è inoltre riconosciuto il diritto di accesso e di consultazione degli atti e dei documenti amministrativi anche relativi a quei soggetti, sia pubblici che privati, che gestiscono servizi pubblici, secondo quanto previsto dalla legge.
3. Le modalità di accesso sono disciplinate da apposito Regolamento.

Articolo 53. Diritto di partecipazione al procedimento

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, il Comune e gli Enti ed Aziende Dipendenti sono tenuti a comunicare l'avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenire.
2. Coloro che sono portatori di interessi, pubblici o privati, e le Associazioni portatrici di interessi diffusi hanno facoltà



STATUTO COMUNALE

di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.

3. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

Articolo 54. Comunicazione dell'avvio del procedimento.

1. Il Comune e gli Enti ed Aziende dipendenti debbono dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, nella quale debbono essere indicati:

- a) l'ufficio ed il funzionario responsabile del procedimento;
- b) l'oggetto del procedimento;
- c) le modalità con cui si può avere notizia del procedimento e prendere visione degli atti;
- d) la data entro la quale deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;
- e) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza;
- f) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

2. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui alle lettere a), b), c), d), e) del precedente comma, mediante idonee forme di pubblicità.

Articolo 55. Informazioni sul funzionamento dei servizi.

1. È garantita, nelle forme e con i mezzi più idonei, a ciascun cittadino l'informazione dettagliata sul funzionamento dei servizi, l'indicazione delle condizioni e dei requisiti che sono necessari per accedervi, le caratteristiche delle prestazioni che possono essere richieste ai singoli servizi.

2. Nelle forme previste dai regolamenti specifici il Comune riconosce e consulta i Consigli, i Comitati e le organizzazioni dei cittadini autonomamente costituitisi con funzioni di proposta sulla gestione dei servizi.

Articolo 56. Partecipazione popolare.

1. La partecipazione diretta dei cittadini nell'amministrazione locale può esprimersi attraverso i seguenti istituti:

- a) istanze e petizioni;
- b) consultazioni popolari;
- c) organismi di partecipazione popolare;
- d) referendum.

Articolo 57. Istanze e petizioni popolari.

1. È consentita la presentazione di istanze e petizioni popolari al fine di tutelare interessi collettivi, ovvero di promuovere l'azione deliberativa da parte del Consiglio comunale.

2. Sono soggetti legittimati a presentare istanze e petizioni popolari tutti i cittadini, anche non residenti, le associazioni ed i comitati.

3. L'esercizio del diritto di istanza o petizione è disciplinato da apposito Regolamento.

Articolo 58. Consultazioni Popolari.

1. La Giunta e il Consiglio comunale possono promuovere in ogni momento forme di consultazione della popolazione.

2. La consultazione può svolgersi attraverso sedute consiliari aperte, assemblee pubbliche e referendum consultivi.



STATUTO COMUNALE

3. L'apposito Regolamento disciplina la materia.

Articolo 59. Organismi di partecipazione popolare.

1. Il Comune favorisce e valorizza le libere forme associative e cooperative, le organizzazioni del volontariato senza scopo di lucro e promuove organismi di partecipazione e decentramento dei cittadini.
2. Detti organismi di partecipazione popolare avranno funzioni esclusivamente consultive.
3. Appositi regolamenti disciplineranno le modalità di partecipazione popolare ai singoli organismi.

Articolo 60. Referendum.

1. Il Comune favorisce l'istituto del referendum consultivo comunale quale modalità di partecipazione attiva dei cittadini elettori.
2. Il referendum può essere indetto anche su richiesta di un numero di cittadini pari o superiore al due per cento degli aventi diritto al voto.
3. Il referendum, per aver efficacia, dovrà ottenere la partecipazione della maggioranza degli aventi diritto al voto.
4. L'apposito Regolamento comunale disciplinerà la materia.

Articolo 61. Titolari dei diritti di partecipazione.

1. Salvo quanto previsto in materia di referendum i diritti connessi agli strumenti di partecipazione dei cittadini si applicano, oltre che ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune:
 - a) ai cittadini non residenti nel Comune che godono dei diritti di elettorato attivo e nello stesso esercitano la propria attività prevalente di lavoro;
 - b) agli studenti non residenti nel Comune che godono dei diritti di elettorato attivo e nello stesso esercitano la propria comprovata attività di studio presso scuole e università;
 - c) agli stranieri che abbiano compiuto il diciottesimo anno d'età, legittimamente presenti nel territorio nazionale e residenti nel Comune o aventi in questo il domicilio per ragioni di studio o di lavoro".

CAPO II. DIFENSORE CIVICO.

Articolo 62. Ufficio del Difensore Civico

1. Il Comune può nominare il difensore civico.
2. Il Difensore Civico svolge il ruolo di garante della imparzialità e del buon andamento dell'attività amministrativa del Comune a tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini. Il Difensore Civico opera nei confronti dell'amministrazione comunale, delle aziende speciali, istituzioni ed enti da essa controllati, nonché dei concessionari di pubblico servizio, ed interviene, oltre che d'ufficio, su richiesta di:
 - singole persone
 - comitati
 - associazioni
 - persone giuridiche
 - formazioni sociali

Articolo 63. Elezione e cessazione dalla carica del Difensore Civico.

1. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati tra i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, che non versino nelle condizioni di ineleggibilità e incompatibilità previste per i consiglieri comunali e che non rivestano tale carica. Deve essere in possesso di qualifi-



STATUTO COMUNALE

cazione ed esperienza idonea a garantire indipendenza, imparzialità, probità e competenza giuridico - amministrativa, comprovata da idoneo titolo di studio (laurea ad indirizzo giuridico) e curriculum. Qualora nelle prime due votazioni non si raggiunga il quorum dei due terzi, nella terza votazione è richiesta la maggioranza dei consiglieri assegnati.

2. L'incarico di Difensore Civico è incompatibile con la titolarità di altre cariche pubbliche nel territorio del Comune. Non possono essere nominati all'incarico di difensore civico i soggetti candidati alle ultime elezioni comunali.
3. Il Difensore Civico resta in carica sino all'insediamento del nuovo Consiglio Comunale. Egli opera in regime di proroga sino alla nomina del nuovo Difensore Civico e, comunque, decade il quarantacinquesimo giorno successivo all'insediamento del Consiglio Comunale; può essere rieletto una seconda volta.
4. Può essere revocato, per gravi e ripetute inadempienze o per accertata inefficienza, con provvedimento motivato del Consiglio Comunale con la maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati. Decade di diritto quando vengono meno i requisiti per la sua eleggibilità.

Articolo 64 . Poteri.

1. Il Difensore Civico è sottratto ad ogni forma di dipendenza gerarchica o funzionale da parte degli Organi del Comune.
2. Segnala, agli organi competenti, di propria iniziativa o su istanza di cittadini singoli o associati, abusi, carenze, ritardi e disfunzioni dell'Amministrazione;
3. Il Difensore Civico:
 - a) può chiedere notizie, documenti e convocare dipendenti;
 - b) ha diritto di informazione sullo stato dei procedimenti e accede agli atti di ufficio senza che possa essergli opposto il segreto, salvo quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco emessa nei casi previsti dalla legge;
 - c) può inviare raccomandazioni agli Organi e agli Uffici Comunali;
 - d) può sollecitare il riesame di atti o provvedimenti dell'Amministrazione di cui segnali irregolarità o vizi di legittimità;
4. La motivazione del provvedimento amministrativo dà specificamente conto del mancato accoglimento dei suggerimenti e rilievi del Difensore Civico.
5. L'omissione, il rifiuto e ritardo della consegna di un atto a seguito di sollecito scritto del Difensore Civico potranno, in assenza di giustificato motivo, essere oggetto di valutazione disciplinare a carico dei Responsabili.
6. Prima di assumere le funzioni il Difensore Civico presta giuramento dinanzi al Consiglio Comunale di adempiere bene e fedelmente al mandato ricevuto nell'interesse dei cittadini e nel rispetto della legge e dei regolamenti.
7. Ove opportuno, il Difensore Civico, su istanza od indicazione degli interessati o di sua iniziativa, può esperire tentativi di conciliazione, dei quali viene redatto processo verbale secondo apposito regolamento.
8. Il Sindaco, anche su richiesta del Difensore Civico, può proporre a pubbliche amministrazioni statali o regionali, o ad enti o aziende pubbliche che abbiano gli uffici nel territorio comunale, la stipula di convenzioni per consentire al Difensore Civico di esercitare le proprie competenze nei loro confronti. Il Difensore Civico armonizza la propria attività con il Difensore Civico della Regione Sardegna e con il Difensore Civico della Provincia di Cagliari, anche al fine di assicurare la piena tutela dei diritti e degli interessi degli appartenenti alla comunità cittadina nell'ambito delle Aziende Sanitarie Locali.
9. Le modalità di svolgimento dell'incarico sono disciplinate da apposito regolamento.



STATUTO COMUNALE

Articolo 65 . Rapporti con il Consiglio Comunale

1. Il Difensore Civico entro il 31 gennaio di ogni anno presenta al Consiglio Comunale una relazione sulla propria attività recante proposte idonee ad eliminare abusi, ritardi, carenze e disfunzioni eventualmente riscontrati.
2. Egli viene sentito dal Consiglio o dalle sue commissioni periodicamente o su sua richiesta, ovvero per loro deliberazione specifica.

Articolo 66 . Uffici e mezzi del Difensore Civico

1. L'Amministrazione Comunale dovrà provvedere a reperire idonea sede per l'ufficio del Difensore Civico, il quale potrà avvalersi, per l'espletamento delle proprie funzioni, di personale e mezzi dell'amministrazione.

Articolo 67 . Trattamento economico

1. Al Difensore Civico spetta il rimborso delle spese e l'indennità di carica corrispondente a quella dell'assessore delegato.

TITOLO VI. NORME FINALI E TRANSITORIE.

Articolo 68. Approvazione e modifiche dello Statuto.

1. L'approvazione dello Statuto e delle sue modifiche sono deliberate dal Consiglio comunale con la maggioranza dei due terzi dei componenti in prima votazione ovvero dalla maggioranza assoluta in due successive votazioni da tenersi entro trenta giorni.
2. Dopo l'approvazione del Consiglio comunale, lo Statuto è affisso all'Albo del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
3. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo del Comune.

Articolo 69. Disposizioni finali e transitorie.

1. Il presente Statuto sostituisce le precedenti norme statutarie, che sono interamente abrogate.
2. Sino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con il presente Statuto, le norme vigenti alla data di entrata in vigore dello Statuto.
3. Le disposizioni di cui all'art. 34 entrano in vigore nella Consigliatura successiva a quella di approvazione del presente Statuto.



COMUNE DI SELARGIUS

STATUTO COMUNALE

Allegato "A".

Stemma: d'azzurro, alla colonna posta a destra, munita di capitello e di base, fondata su altra base allargata, scalinata di due, cimata dalla croce latina trifogliata, il tutto d'argento e fondato in punta, esse basi attraversate da due spighe di grano, d'oro, decussate, il fusto della colonna accollato dal tralcio di vite, pampinoso di tre, di verde, fruttato di uno, in alto a sinistra, di rosso; il tutto accompagnato da due fenicotteri al naturale, volanti in banda abbassata, uno sull'altro, posti nel canton sinistro del capo e nel fianco sinistro. Ornamenti esteriori da Comune.

Gonfalone: drappo partito di rosso e di bianco riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento, recante la denominazione del Comune. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.



INDICE

TITOLO I FUNZIONAMENTO E AUTONOMIA DELL'ENTE

CAPO I - PRINCIPI E RUOLO DELL'ENTE.....	pagina
Art. 1 - Principi ed elementi costitutivi	2
Art. 2 - Principi ispiratori	2
Art. 3 - Stemma e Gonfalone	3
Art. 4 - Sede Comunale.....	3
Art. 5 - Profili di autonomia	3
Art. 6 - Funzioni e servizi	4
Art. 7 - Carta dei servizi	4
Art. 8 - Adeguamento allo Statuto dei diritti del contribuente	4
Art. 9 - Norme a tutela dei diversamente abili	4
Art. 10 - Rapporti con Enti e Istituzioni.....	4
Art. 11 - Gemellaggio	4
Art. 12 - Diritto all'informazione	4
Art. 13 - Albo Pretorio del Comune	5
CAPO II – SERVIZI PUBBLICI LOCALI	
Art. 14 - Servizi pubblici locali	5
Art. 15 - Aziende speciali	5
Art. 16 - Istituzioni	6
Art. 17 - Società	7

TITOLO II PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE

Capo I - ORGANI POLITICI	pagina
Art. 18 - Organi del Comune	7
Art. 19 - Il Consiglio Comunale	7
Art. 20 - Ufficio di Presidenza	8
Art. 21 - Sedute Consiliari.....	8
Art. 22 - Funzionamento del Consiglio Comunale	8
Art. 23 - Presidenza del Consiglio Comunale	8
Art. 24 - Istanze di sindacato ispettivo	9
Art. 25 - Commissioni Consiliari.....	9
Art. 26 - Commissione pari opportunità.....	9
Art. 27 - Commissione di Garanzia e Controllo	10
Art. 28 - Commissioni di indagine	10
Art. 29 - Gruppi Consiliari e Conferenza dei Capi Gruppo	10
Art. 30 - Informazione ai Consiglieri sugli atti	10
Art. 31 - Decadenza dalla carica di Consigliere Comunale.....	10
Art. 32 - Il Sindaco	11
Art. 33 - Programma di mandato.....	11
Art. 34 - Composizione della Giunta	11
Art. 35 - Funzioni di indirizzo politico amministrativo.....	12



STATUTO COMUNALE

CAPO II - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI	pagina
Art. 36 - Criteri e principi di organizzazione	12
Art. 37 - Regolamento di organizzazione degli uffici	12
Art. 38 - La Dirigenza Comunale	13
Art. 39 - Il Direttore Generale	13
Art. 40 - I Dirigenti.....	13
Art. 41 - Incarichi di Direzione.....	14
Art. 42 - Copertura delle qualifiche dirigenziali	14
Art. 43 - Contratti a tempo determinato.....	14
Art. 44 - Segretario Generale	14
Art. 45 - Vice Segretario Generale	14
Art. 46 - Responsabilità e comportamenti	14
Art. 47 - Controllo di gestione	15

TITOLO III
FORME DI CONTROLLO INTERNO

Art. 48 - Attività di controllo del Consiglio Comunale	15
Art. 49 - Controlli interni	15
Art. 50 - Collegio dei Revisori dei Conti	15

TITOLO IV
DECENTRAMENTO

Art. 51 - Consigli e Comitati di quartiere o di frazione	16
--	----

TITOLO V
ISTITUTI E DIRITTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I - DIRITTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 52 - Diritti di accesso.....	16
Art. 53 - Diritto di partecipazione al procedimento.....	16
Art. 54 - Comunicazione dell'avvio del procedimento.....	17
Art. 55 - Informazioni sul funzionamento dei servizi.....	17
Art. 56 - Partecipazione popolare.....	17
Art. 57 - Istanze e petizioni popolari	17
Art. 58 - Consultazioni popolari	17
Art. 59 - Organismi di partecipazione popolare	17
Art. 60 - Referendum.....	18
Art. 61 - Titolari dei diritti di partecipazione.....	18

CAPO II - DIFENSORE CIVICO

Art. 62 - Ufficio del Difensore Civico.....	18
Art. 63 - Elezione e cessazione dalla carica del Difensore Civico.....	18
Art. 64 - Poteri.....	19
Art. 65 - Rapporti con il Consiglio Comunale.....	20
Art. 66 - Uffici e mezzi del Difensore Civico.....	20
Art. 67 - Trattamento economico.....	20



TITOLO VI
NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo.....	pagina
Art. 68 - Approvazione e modifiche dello Statuto20
Art. 69 - Disposizioni finali e transitorie20
Allegato "A"21